

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
DIREZIONE 5° TRONCO - ROMA

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UNICO OPERATORE
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA
E STRAORDINARIA DEI MEZZI IN FLEET MANAGEMENT DELLA
DIREZIONE 5° TRONCO - ROMA DI FIANO ROMANO DI AUTOSTRADE
PER L'ITALIA S.p.A. AI SENSI DEL DLGS 50/2016 E S.M.I.**

AUTOSTRADA A1 MILANO – NAPOLI

Tratta

Codice CIG n.

Codice Appalto n. **03/FR/20**

TRA

“AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.p.A.”, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A., con sede e domicilio legale in Roma, Via Alberto Bergamini 50 – Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 07516911000, Direzione 5° Tronco - Roma con sede in Via Milano n. 8 00065 Fiano Romano (RM) in appresso denominata "Committente", in persona del Direttore Ing. Salvatore Belcastro giusta i poteri a lui conferiti

E

..... con sede e domicilio legale in, Via -
Codice Fiscale n.....- Partita I.V.A. n..... in appresso denominata
"Appaltatore", in persona di // nat / o / a ail
..... giusta i poteri a lui / lei conferiti // - titolare //
Codice fornitore SAP:

-PREMESSO CHE:

~~che la Committente è concessionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (già A.N.A.S.) in seguito Concedente per la costruzione e l'esercizio, tra le altre, dell'Autostrada A1 Milano – Napoli e A12 Roma – Civitavecchia;~~

- la Committente ha indetto una procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'affidamento di un Accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/16 e s.m.i., avente ad oggetto l'affidamento di un appalto di servizi;
- il bando relativo alla suddetta gara è stato pubblicato sulla GUUE/S- IT _____ del ___/___/20__ e sulla GURI - V Serie Speciale - n. ___ del ___/___/20__;
- i codici identificativi della procedura sono: Codice Appalto n. _____ – Codice CIG n. _____;

- la Società _____ è risultata aggiudicataria della procedura sopra richiamata e, per l'effetto, la medesima ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Accordo Quadro alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
- è stata richiesta per la Società _____ l'informativa di cui all'art. 91 del D.lgs. 159/2011 mediante il sistema Banca Dati Nazionali Antimafia (B.D.N.A.) (*eventuale*: con esito positivo);
- / (*eventuale*) pertanto, si procede alla stipula del presente contratto sotto la condizione risolutiva di cui all'articolo 92 del D.Lgs. n. 159/2011, essendo decorsi oltre 30 giorni dall'invio della richiesta di informativa antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs. n. 159/2011"); /
- sono state espletate, con esito positivo, le verifiche in ordine alla insussistenza, in capo all'Appaltatore, delle cause di esclusione di cui all'articolo art. 80 del D.Lgs 50/16;
- l'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi allegati, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016, per un importo di Euro _____ (_____) rilasciata da _____ in data _____;
- nel presente Accordo Quadro con il termine " Codice" si intende il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50 e s.m.i.;
- la stipulazione dell'Accordo Quadro, non costituisce fonte di immediata obbligazione tra il Committente e l'Appaltatore per l'esecuzione di specifici interventi giacché rappresenta il vincolo che disciplina le modalità di affidamento delle attività di manutenzione;

Tutto ciò premesso tra le Parti come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1 **DEFINIZIONI**

Ai fini del presente atto si intende per:

- **Committente:** Autostrade per l'Italia S.p.A., Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Atlantia S.p.A.
- **Appaltatore:** il soggetto nelle forme previste all'art. 45 del D.lgs 50/16 s.m.i. al quale il Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto;
- **Accordo Quadro/Contratti Attuativi/Ordini di Servizio:** l'insieme dei documenti regolanti il rapporto tra la Committente e l'Appaltatore ai fini dell'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, così come meglio specificati al successivo articolo;
- **Prestazioni oggetto di affidamento:** il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni di Contratto;
- **Giorni:** giorni naturali e continuativi;

- **Responsabile del Procedimento (RUP):** Ing. Matteo Maria Leone nominato dalla Committente per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 50/2016 relativamente al presente affidamento e per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 90 del DLgs 81/2008 e s.m.i.;
- **Direttore dell'esecuzione del Contratto (DEC):** il sig. _____ nominato dalla Committente e chiamato a controllare l'esecuzione del presente Accordo Quadro e la sua attuazione tramite i Contratti Attuativi congiuntamente al Responsabile del Procedimento secondo quanto previsto dal Codice, dal DM 49/2018 e dalla normativa vigente in materia
- **Referente Tecnico:** il sig. _____ nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti Attuativi, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa;
- **Contratto Attuativo:** Contratti Attuativi attivati dalla Committente per la gestione dell'Accordo Quadro;
- **Ordini di servizio (ODS):** attivazione di ogni singolo intervento da parte della Committente, tramite il DEC, nell'ambito di ciascun Contratto Attuativo.

Articolo 2

VALIDITÀ DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nel presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente atto:

- l'Allegato "A" (Schema di contratto attuativo);
- l'Allegato "B" (Capitolato tecnico);
- l'Allegato "C" (Elenco Prezzi);
- l'Allegato "D" (DUVRI);
- l'Allegato "E" (Cauzione definitiva);
- l'Allegato "F" (Disciplinare cantieri);
- l'Allegato "G" (Linee guida sicurezza operatore su strada);
- l'Allegato "H" (Cauzione Definitiva);
- / l'Allegato "I" (polizza RCT/O); /

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3

DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro, definisce la disciplina contrattuale inerente alle condizioni e le modalità di affidamento delle attività di manutenzione da parte della Committente durante il periodo di validità dello stesso di cui all'articolo **TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO - OPZIONI** e nei limiti dell'importo massimo di cui all'articolo 7 "Ammontare dell'Accordo Quadro".

La tipologia dei servizi di manutenzione nonché dei lavori sono riportati nel successivo art. 5 “Oggetto dell’Accordo Quadro”.

Il presente Accordo Quadro non obbliga la Committente né alla conclusione dei singoli contratti attuativi, né all’affidamento all’Appaltatore di interventi per un quantitativo minimo predefinito, mentre impegna l’Appaltatore ad assumere ed eseguire regolarmente le attività specifiche che in attuazione dello stesso Accordo Quadro, gli verranno affidati nell’arco di vigenza del medesimo. La Committente si riserva la facoltà di procedere all’affidamento di più contratti attuativi e di attivare all’interno dei medesimi più ODS, anche contemporanei.

Si applicano al presente Accordo Quadro ed ai singoli contratti attuativi le disposizioni di cui al Codice.

Articolo 4

REFERENTE TECNICO DELL’APPALTATORE, RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO DELLA COMMITTENTE

Prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente Contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e di PEC; egli dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del contratto. Il Referente Tecnico indicato dall’Appaltatore è anche deputato al coordinamento organizzativo dell’attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l’interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della Committente è il soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti dell’Appaltatore per qualsiasi esigenza connessa all’esecuzione del servizio appaltato.

Il RUP e il Referente Tecnico costituiranno il punto di contatto per l’altra Parte in relazione all’esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

La Committente inoltre ha nominato un Direttore dell’esecuzione del Contratto (DEC) deputato a supportare il RUP per l’esecuzione del Contratto presso le singole sedi territoriali della Committente dove si dovranno svolgere le prestazioni previste.

Qualsiasi variazione dei nominativi andrà comunicata entro 7 giorni all’altra Parte a mezzo mail-PEC.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il RUP, il DEC rappresenteranno le uniche interfacce in relazione alla gestione del presente Accordo Quadro e dei Contratti attuativi ad esso connessi. Di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all’esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 5

OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Il presente accordo quadro definisce la disciplina relativa all’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi in fleet management di Autostrade per l’Italia – Direzione Quinto Tronco Fiano Romano, come descritto in dettaglio nel Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni in conformità alle specifiche tecniche e alle condizioni stabilite nel Capitolato Tecnico che l'operatore economico dichiara di conoscere in ogni parte e di accettare.

Il mancato rispetto delle previsioni stabilite nel Capitolato Tecnico costituisce causa di grave inadempimento contrattuale determinante la risoluzione del Contratto ai sensi e per gli effetti del successivo articolo ____.

La Committente ha facoltà di apportare variazioni al contratto alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 106 commi 1 e 2 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora, in corso di esecuzione del Contratto, si renda necessario un aumento od una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale indicato al successivo articolo ____, la Committente, ai sensi dell'articolo 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, ha facoltà di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nell'Accordo Quadro.

Articolo 6

AMMONTARE DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo massimo previsto degli interventi oggetto dell'Accordo Quadro è pari ad € Detto importo è da intendersi quale valore massimo complessivo di tutti gli interventi che possono essere affidati nonché comprensivo degli oneri di sicurezza, quantificati complessivamente in via preliminare in € (gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso saranno valutati e computati nel dettaglio per ogni singolo).

I corrispettivi relativi alle prestazioni del presente accordo sono assoggettati al regime IVA ad essi applicabile in base alla normativa vigente.

Si precisa che, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro, l'Appaltatore accetta espressamente che la sua formalizzazione non genera nessuna aspettativa in ordine ai futuri affidamenti degli interventi come sopra descritti e che, pertanto, anche in caso di mancata consuntivazione o di consuntivazione di interventi di importo inferiore rispetto all'importo massimo previsto dall' Accordo Quadro, l'Appaltatore non avrà nulla a che pretendere nei confronti del Committente.

Articolo 7

REVISIONE ED AGGIORNAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I corrispettivi di cui al presente Accordo Quadro sono fissi ed invariabili per tutta la durata dello stesso.

Non verrà riconosciuta – anche con riferimento all'art. 106 comma 1, lettera a) del Codice - alcuna revisione od aggiornamento dei corrispettivi d'appalto e non troveranno applicazione gli artt. 1664 e 1467 c.c

Articolo 8

DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE

Qualsiasi comunicazione o notifica tra le Parti dovrà essere effettuata per iscritto ed inviata mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax o mail-pec ai seguenti indirizzi e riferimenti:

COMMITTENTE: _____ all'attenzione di _____
_____.

APPALTATORE: _____ all'attenzione di _____

Le Parti eleggono domicilio, ai fini del presente Contratto e anche ai fini delle eventuali notifiche, presso gli indirizzi sopra indicati ovvero presso quei diversi indirizzi che potranno essere comunicati per iscritto in futuro.

Sono ammesse, per l'attivazione delle prestazioni contrattuali in regime di "urgenza" e / o "pronto intervento" a seguito di un evento improvviso (ad es. incidenti, allagamenti, sversamenti, smottamenti a seguito di eventi atmosferici, etc.), comunicazioni verbali e telefoniche tra il Referente Tecnico del Contratto dell'Appaltatore e il DEC ovvero il ~~DO~~. Tali comunicazioni saranno in ogni caso formalizzate per iscritto all'Appaltatore successivamente all'accadimento dell'evento.

Articolo 9

DIREZIONE ESECUTIVA DEL CONTRATTO

Il DEC che gestisce il presente Accordo Quadro sarà il medesimo deputato alla gestione dei singoli contratti attuativi.

Articolo 10

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE

La cauzione definitiva nella misura del ...% (determinata ai sensi del comma 1 dell'art. 103 del Codice) dell'importo dell'Accordo Quadro, pari, quindi, ad € è stata prestata dall'Appaltatore mediante

Si conviene espressamente che tale cauzione è prestata a garanzia di tutti gli obblighi assunti dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti attuativi.

L'Appaltatore deve essere inoltre dotato, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi durante lo svolgimento delle attività previste dal presente Contratto, di una polizza RCT/O con un massimale unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00, esplicitando nel novero dei terzi la Committente.

Nella polizza RCT/O è prevista una clausola relativa alla copertura dei danni indiretti in relazione alla tipologia di attività. Tale copertura addizionale sarà richiesta nel singolo contratto attuativo relativo alle attività che possano produrre ripercussioni sulla sicurezza della viabilità.

Con riferimento a tutte le garanzie di cui al presente articolo, restano comunque a carico dell'Appaltatore i maggiori danni rispetto ai massimali e limiti assicurati, nonché le franchigie e gli scoperti.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si rende edotto che in caso di qualsivoglia variazione delle condizioni contrattuali che comportino un aumento di rischio ovvero un aumento degli importi da assicurare, dovrà provvedere all'adeguamento di tutte le coperture assicurative previste dal presente articolo.

Articolo 11

TEMPISTICA DELL'ACCORDO QUADRO - OPZIONI

Il termine di validità del presente accordo viene stabilito in mesi 36 dalla data della stipula. Si intende per “durata” dell’Accordo Quadro il periodo entro il quale il Committente può affidare gli interventi che si rendono necessari e nei quali saranno definiti i termini di esecuzione degli interventi affidati.

La durata del presente Accordo Quadro potrà essere prorogata, ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del Codice, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo Appaltatore. In tal caso l’Appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente. L’Appaltatore si impegna ad erogare il servizio in oggetto per ulteriori n. 24 mesi (periodo di Opzione), agli stessi patti e condizioni, in seguito a richiesta scritta da parte della Committente che dovrà avvenire entro 90 giorni dalla scadenza dell’Accordo Quadro.

Si precisa inoltre:

- 1) il termine di validità dell’Accordo Quadro stabilito è di 36 mesi indipendentemente del fatto che l’importo massimo previsto nell’accordo stesso non venga raggiunto nel termine indicato e salvo, invece, che l’importo massimo previsto venga raggiunto in un termine minore: in tal caso l’Accordo Quadro si intenderà concluso anticipatamente.
- 2) Il suddetto termine di validità decorre dalla data di stipula del presente accordo.
- 3) Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di attività richieste con contratti attuativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intenderà prorogato nei limiti di tempo strettamente previsto dal contratto attuativo per l’ultimazione di tutte le attività nel medesimo contratto attuativo previste.
- 4) Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere.
- 5) Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del suddetto termine di validità temporale del presente Accordo Quadro.
- 6) Ciascun intervento dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

o CONSEGNA INTERVENTI

Gli interventi previsti nei contratti attuativi saranno attivati Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) – previa autorizzazione del Responsabile del procedimento – in fase immediatamente successiva alla sottoscrizione del contratto attuativo stesso da parte dell’Appaltatore e comunque entro 10 giorni dalla stipula del singolo contratto attuativo. Le modalità di attivazione dei servizi saranno descritte nel singolo contratto attuativo e dipenderanno dalla tipologia delle attività.

Il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) comunicherà con preavviso di 5 giorni all’Appaltatore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna degli interventi per i quali il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) potrà disporre l’avvio delle prestazioni entro il termine di 8 ore. In tal caso le prestazioni verranno eseguite nelle more della formalizzazione del contratto attuativo ovvero ODS.

o SOSPENSIONE INTERVENTI

Durante il corso dell'esecuzione degli interventi relativi ad ogni singolo contratto attuativo potranno essere disposte sospensioni ai sensi dell'art. 107 del Codice, per le quali il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) redigerà apposito verbale, da inviare al Responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla sua redazione e contenente tutte le informazioni indicate nel predetto art. 107 del Codice.

~~Si conviene espressamente che sono da considerarsi sospensioni ai sensi dell'art. 107 del Codice quelle disposte nei periodi delle ferie estive, delle principali festività dell'anno nonché nei periodi legati a particolari eventi, durante i quali l'esecuzione degli interventi resterà sospesa.~~

~~Le predette sospensioni che oltre al relativo slittamento dei termini, non potranno dare adito ad alcuna pretesa né di carattere economico né di alcuna proroga dei tempi contrattuali avranno, in funzione della data di consegna e salvo diversa indicazione del Committente, orientativamente le seguenti durate espresse in giorni solari:~~

~~—ferie estive: _____ gg. 50~~

~~—ricorrenze di inizio novembre _____ gg. 5~~

~~—festività natalizie: _____ gg. 20~~

~~—festività pasquali: _____ gg. 10~~

~~—festività dal 25 aprile al 1° maggio: _____ gg. 7~~

~~Di detti periodi di sospensione l'Appaltatore dovrà tener conto in fase di redazione del "Programma esecutivo dettagliato degli Interventi" di cui all'articolo PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI. Con il Verbale di consegna e con apposita comunicazione da formalizzare all'Appaltatore entro il 31 gennaio di ciascuna successiva annualità, il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) indicherà la data di inizio e il termine finale di ognuno dei predetti periodi, con riserva di eventuali possibili variazioni per cause sopravvenute che saranno tempestivamente segnalate dallo stesso Direttore Esecutivo del Contratto (DEC).~~

~~Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.~~

Nel caso di richieste di sospensione dei lavori per festività da parte dell'Appaltatore, è necessariamente quest'ultimo a dover effettuare richiesta formale alla Stazione Appaltante, la quale ha la facoltà di accoglierla o meno in funzione delle proprie specifiche esigenze.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo il contratto sarà regolato dal D.M. 7 marzo 2018, n. 49.

Non appena siano cessate le cause della sospensione, il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) lo comunicherà al Responsabile del procedimento affinché disponga la ripresa degli interventi ed indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa degli interventi effettuata dal Responsabile del procedimento, il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) redigerà il verbale di ripresa, sottoscritto anche dall'Appaltatore – e contenente il nuovo termine contrattuale.

Articolo 12

PENALI

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi contrattualmente ad esso facenti capo, troveranno applicazione le penali indicate all'articolo 10 del Capitolato Tecnico cui si rinvia, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali di cui sopra saranno applicate sino ad un massimo del 10% del corrispettivo globale, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Superata tale percentuale, ferma restando l'applicazione della penale, la Committente ha facoltà di risolvere il Contratto ai sensi del successivo Art. xx "Risoluzione del Contratto – Clausola risolutiva Espressa" e affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni residue, in danno dell'Appaltatore inadempiente. In tale ultimo caso, la Committente ha, in particolare, diritto di rivalsa dell'eventuale differenza di prezzo, salvo in ogni caso il risarcimento dei maggiori danni.

Qualora l'eventuale credito dell'Appaltatore non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente, per l'importo residuo, potrà incamerare la cauzione di cui all'articolo ____ "Cauzione definitiva".

Nel caso di violazioni della normativa in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalata dal RUP l'Appaltatore dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "Sicurezza sul lavoro" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora l'Appaltatore non avesse assolto a quanto prescritto dal RUP, la Committente si riserva di applicare all'Appaltatore una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Articolo 13

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore si obbliga ad adempiere a tutte le obbligazioni dedotte nel Contratto in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale debito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente, per le prestazioni oggetto del Contratto.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione dell'articolo 30 commi 3, 4, 5, 5bis e 6, del D.lgs 50/2016 e s.m.i..

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli obblighi previsti nel Contratto con particolare riferimento a quelli deducibili dalla documentazione di gara e dal Capitolato Tecnico.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo _____, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi

relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di esecuzione del Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo articolo _____. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata del Contratto, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente Contratto.

Articolo 14

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI – NULLITA' ASSOLUTA

L'Appaltatore si obbliga con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro al pieno ed incondizionato rispetto delle disposizioni della L. n. 136/2010 s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010 s.m.i. a pena di nullità assoluta dei contratti cui tale clausola accede.

Di tale circostanza l'Appaltatore deve dare diretta e puntuale evidenza al Committente il quale, ai sensi di legge, verifica l'ottemperanza di siffatto obbligo da parte dell'Appaltatore.

L'Appaltatore prende atto ed accetta espressamente che l'eventuale espletamento anche di una sola transazione relativa al presente Accordo Quadro, anche inerente ad eventuali subappaltatori o subcontraenti, effettuata non avvalendosi di conto corrente bancario o postale, acceso presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., potrà costituire causa di risoluzione espressa dell'Accordo Quadro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8 della menzionata Legge n. 136/2010 e secondo le modalità riportate nell'Articolo RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

L'Appaltatore ovvero il proprio subappaltatore o subcontraente avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i. ne da immediata comunicazione al Committente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della Provincia dove ha sede il Committente o l'Amministrazione concedente.

Articolo 15

FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Pagamenti

Le Parti, ai sensi dell'art. 113 bis del Codice, espressamente convengono che, in ragione della particolare natura del contratto: _____ (Il buyer specifica le ragioni indicate in determinati a contrarre), i pagamenti delle prestazioni di cui a ciascun contratto attuativo verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 60 giorni decorrenti dalla emissione di ogni Stato di avanzamento ovvero dall'emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

Il pagamento è comunque subordinato alla ricezione della fattura emessa su specifica richiesta del RUP.

Resta inteso che non sarà riconosciuto all'Appaltatore alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RUP e la trasmissione della stessa della medesima ad Aspi.

Il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Modalità di fatturazione

Le fatture dovranno essere emesse, su specifica richiesta del RUP, in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

È inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del presente Contratto /

/ Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del presente ordine di acquisto /

Il numero del presente Contratto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

Gestione contabilità

Gli stati di avanzamento delle prestazioni di cui a ciascun contratto attuativo verranno rilasciati dal RUP o dal DEC con cadenza _____ (inserire la cadenza ad esempio: quindicennale/mensile/bimestrale/trimestrale, etc..) / (valutare se inserire in relazione alla tipologia di prestazione oggetto del contratto) entro _____ (inserire un termine non gravemente iniquo per l'appaltatore) giorni dalla maturazione del periodo di riferimento/

La contabilizzazione delle forniture/dei servizi oggetto del presente appalto avverrà:

~~/(da inserire in caso di appalto a misura) I corrispettivi delle opere a misura verranno valutati e determinati: mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto da assoggettare al ribasso del ____%. /~~

~~/(da inserire in caso di Appalto a corpo/canone) Il corrispettivo, valutato a corpo, è determinato nell'importo corrispondente all'importo contrattuale di cui al precedente articolo Importo del contratto. /~~

~~/(da inserire in caso di appalto misto) I corrispettivi:~~

~~per le opere a misura verranno valutati e determinati mediante l'applicazione dei prezzi unitari di cui all'Elenco prezzi unitari allegato al presente contratto da assoggettare al ribasso del ____%; /~~

~~per le opere, valutate a corpo, sono determinati nell'importo a corpo di cui al precedente articolo "Importo del contratto". /~~

L'importo relativo agli eventuali oneri per la sicurezza verrà corrisposto proporzionalmente all'avanzamento delle prestazioni ~~/ a misura. //~~

/ (Eventuale in caso di RTI): Le fatture dovranno essere emesse dalla mandataria/capofila e dalle mandanti ciascuna per l'importo corrispondente agli importi convenuti per l'esecuzione delle proprie prestazioni secondo le modalità, i termini e le condizioni suindicati. /

Articolo 16

CESSIONE DEL CREDITO O DEL CONTRATTO

La cessione del credito è disciplinata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.

L'Appaltatore non può, in ogni caso, cedere il credito senza la preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In caso di inosservanza di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo alla Committente, quest'ultima potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa dell'Appaltatore.

In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni con l'indicazione del Codice identificativo gara (CIG).

La Committente provvederà al pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, dovrà essere notificato alla Committente/RUP per mezzo di Posta Elettronica Certificata.

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Inserire art. cessione del credito

Articolo 1617

SICUREZZA SUL LAVORO

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni. Dovrà inoltre provvedere a:

a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;

b) portare a conoscenza di tutti i propri dipendenti il Piano Operativo di Sicurezza ed a trasmetterne copia ad eventuali subcontraenti e fornitori;

c) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;

d) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;

e) fornire tempestivamente alla Direzione Lavori ed al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori le informazioni e i dati inerenti ogni evento infortunistico verificatosi ai propri dipendenti e ogni incidente presso i cantieri e gli immobili della Committente e ottemperare, in tali evenienze, a tutte le incombenze prescritte dalla legge.

L'Ente competente comunicherà all'Appaltatore il Responsabile dei Lavori incaricato dalla Committente. La Direzione Lavori e il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori avranno ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.

L'Appaltatore dovrà redigere e consegnare alla Committente il Piano Operativo di Sicurezza corredato da eventuali proposte di modifiche o integrazioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto da quest'ultima.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del presente Contratto e le loro gravi e ripetute violazioni da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora della stessa, ne costituiscono causa di risoluzione.

In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.

In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente /ovvero dal Responsabile Lavori o dal Coordinatore per la sicurezza, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l'eventuale cantiere.

Nei predetti casi l'Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.

Si allega al presente contratto il Piano di sicurezza e coordinamento che costituisce parte integrante del contratto.

L'Appaltatore, prima dell'inizio delle attività, dovrà confermare di avere preso conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro al fine di adottare tutti i necessari e prescritti provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto a rispettare, scrupolosamente e rigorosamente, ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

~~L'Appaltatore è tenuto altresì a provvedere al rispetto dei seguenti punti:~~

- ~~a) fare osservare a tutti i propri dipendenti le norme e le disposizioni di cui sopra;~~
- ~~b) disporre e controllare che i propri dipendenti e quelli di eventuali subcontraenti siano dotati ed usino i mezzi personali di protezione appropriati o prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e con le operazioni da effettuare;~~
- ~~c) curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d'opera siano in regola con le prescrizioni vigenti;~~

~~La Committente avrà facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti, nonché di richiedere informazioni all'Appaltatore circa l'osservanza di quanto previsto nella presente clausola.~~

~~In caso di mancata osservanza da parte dell'Appaltatore delle previsioni di cui alla presente clausola, la Committente ha il diritto di risolvere il Contratto per inadempimento, ferma restando la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per i danni eventualmente causati a persone o a cose nell'esercizio delle attività contrattuali.~~

~~In tutti i casi in cui siano accertate dalla Committente, violazioni da parte dell'Appaltatore o di eventuali subcontraenti, delle misure di sicurezza nello svolgimento del contratto, gli stessi saranno immediatamente sospesi e sarà ripiegato l'eventuale cantiere.~~

~~Nei predetti casi l'Appaltatore dovrà mettere in atto nelle successive 24 ore tutte le azioni correttive opportune.~~

~~Si allega il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, D.U.V.R.I. (art. 26, comma 3 del D. Lgs. 81/2008) che forma parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.~~

~~Tale documento, indicante le misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di eliminare o ridurre i rischi standard derivanti da possibili interferenze tra le attività svolte dall'Appaltatore e quelle svolte dai lavoratori della Committente e/o da altri soggetti presenti e/o cooperanti nel medesimo luogo di lavoro, dovrà essere integrato dal soggetto (datore di lavoro) presso il quale si eseguirà la prestazione oggetto del contratto prima dell'inizio del medesimo, con i rischi specifici dovuti a interferenze. Il DUVRI verrà condiviso ed eventualmente aggiornato, tramite verbale appositamente predisposto, in sede di riunione congiunta tra le Parti prima dell'esecuzione dell'Accordo quadro. Il D.U.V.R.I sarà suscettibile di ulteriori aggiornamenti, sempre tramite verbale da allegare al contratto, in caso di modifiche di carattere tecnico o logistico o organizzativo sopraggiunte durante l'esecuzione dei lavori o durante la prestazione.~~

~~Si allegano i costi derivanti dalle misure di prevenzione e protezione per i rischi da interferenza.~~

Articolo 1618

PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è tenuto, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre

malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza dell'Appaltatore, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo all'Appaltatore di cui all'art. 105, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in caso di subappalto.

In caso di irregolarità riscontrata sul documento unico di regolarità contributiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 5 del Codice.

Nel caso di ritardo nel pagamento ovvero di mancato pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 105 troverà applicazione la disciplina di cui all'art. 30, comma 6 del Codice.

Qualora la Committente, anche successivamente al collaudo/verifica di conformità, abbia dovuto corrispondere, in forza di disposizioni normative che prevedono una sua responsabilità solidale, eventuali retribuzioni, contributi, indennizzi per infortuni o altri oneri, che avrebbe dovuto corrispondere l'Appaltatore o il suo subappaltatore ovvero i subappaltatori o cottimisti di cui all'art. 105 del Codice, la Committente avrà il diritto di rivalersi su qualunque altro credito verso l'Appaltatore a qualunque titolo spettante, anche qualora derivante da altro rapporto contrattuale con l'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte dell'Appaltatore e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, dlgs 276/2003.

Ambiente

Articolo 4719

SUBAPPALTI SUBCONTRATTI

/ L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività prevista in appalto. /

/ *[Solo in caso di dichiarazione di subappalto in sede di gara]* L'Appaltatore, conformemente a quanto dallo stesso dichiarato in sede di gara, potrà richiedere il subappalto delle seguenti prestazioni:

Il subappalto degli interventi oggetto del presente contratto è disciplinato dall'art. 105 del Codice. Si specifica che ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 l'eventuale subappalto non potrà superare

complessivamente la quota del 40% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro, fatto salvo l'ulteriore limite previsto dal comma 5 del medesimo art. 105.

In riferimento alla/le categoria/e di cui all'art. 89, comma 11, del Codice, si specifica che tali categorie c.d. superspecialistiche saranno subappaltabili nel limite del 40% del valore della singola categoria e che predetto limite non sarà computato ai fini del raggiungimento del limite complessivo di subappaltabilità dell'importo di contratto (40%).

È vietato, a pena di risoluzione del contratto per colpa dell'Appaltatore e del risarcimento di ogni danno e spesa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., il subappalto o il cottimo, anche parziale, degli interventi dell'appalto, in assenza di previa specifica autorizzazione scritta da parte del Committente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del d.lgs. 50 del 2016 e secondo le modalità di cui al presente articolo.

Tale autorizzazione non riduce la piena e complessiva responsabilità dell'Appaltatore per le obbligazioni assunte con il presente contratto, rimanendo quest'ultimo unico e solo responsabile nei confronti del Committente che è estraneo sia a qualsiasi pretesa del subappaltatore sia a qualsiasi richiesta di risarcimento danno che dovesse derivare a terzi dall'esecuzione degli interventi subappaltati.

Se, in qualsiasi momento, durante la esecuzione degli interventi, venissero meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione, la stessa sarà revocata con effetto immediato e l'Appaltatore, anche nel caso in cui non abbia a ciò provveduto la Direzione Lavori o il Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), sarà comunque tenuto, e si impegna con la sottoscrizione del presente contratto, in tali casi, a procedere alla risoluzione del contratto di subappalto ed all'allontanamento del subappaltatore dal cantiere.

L'Appaltatore espressamente si impegna e si obbliga a sollevare e tenere integralmente indenne il Committente da ogni pretesa e azione eventualmente avanzata dal subappaltatore e/o da terzi.

Il venir meno di tale subappalto non darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione dell'intero lavoro appaltato e/o parti del medesimo.

Le autorizzazioni verranno rilasciate su richiesta, previa dimostrazione da parte dell'Appaltatore dell'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione soggettivi di cui all'art. 80 del Codice, del possesso dei requisiti professionali e tecnici di qualificazione, nonché a conclusione della relativa istruttoria da parte del Committente, fermo restando che i tempi per il relativo rilascio non potranno costituire motivo per richiedere sospensioni o proroghe dei termini di ultimazione degli interventi ovvero per richiedere indennizzi, risarcimenti e/o maggiori compensi.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria suddetta, i cui termini decorrono dalla data di ricevimento dell'istanza completa di tutta la documentazione, in originale o copia debitamente autenticata (artt. 19 e 47 del D.P.R. n. 445/2000) e di tutte le dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, di cui in appresso, l'Appaltatore dovrà produrre quanto segue:

- a) domanda da cui risulti la descrizione dettagliata e l'importo dei lavori o delle parti di lavori ovvero i servizi o le parti di servizio da subappaltare o da dare in cottimo e i nominativi dei soggetti cui si intende subappaltare o dare in cottimo;
- b) contratto di subappalto o da lavoratore autonomo, che dovrà evidenziare, i costi della sicurezza e della manodopera, relativi all'attività subappaltata, ai sensi dell'art. 105 comma 14 d.lgs. 50 del 2016, nonché contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la

quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma.

- c) Unitamente al contratto dovrà essere trasmessa una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'Appaltatore attestante che le condizioni economiche del contratto di subappalto rientrano nei limiti del 20% del ribasso nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel presente contratto, come previsto dall'art. 105, comma 14, del Codice. Dovranno essere, inoltre, fornite, a corredo della suddetta dichiarazione, idonee indicazioni (in particolare analisi dei prezzi) al fine di consentire al Committente le verifiche del rispetto del citato limite del 20%;
- d) dichiarazione dell'Appaltatore relativa alla sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. nei confronti del subappaltatore o del cottimista;
- e) documentazione valida a dimostrare la qualificazione tecnica, professionale, economica e finanziaria del subappaltatore (SOA, etc.) in relazione alla prestazione subappaltata per lavori e qualificazione prevista dall'art. 83 comma 4 del Codice relativa a subappalti per servizi ;
- f) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, subappaltatore/i, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i..
- g) in caso di raggruppamento temporaneo o Consorzio, il mandato collettivo speciale con rappresentanza o atto costitutivo del Consorzio;
- h) dichiarazione resa dai soggetti dell'impresa subappaltatrice da sottoporre alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, circa l'esistenza di familiari conviventi e indicazione delle generalità, ivi compreso il codice fiscale, degli stessi;
- i) dichiarazioni rese dal Legale Rappresentante dell'impresa subappaltatrice attestanti:
 - ✓ per l'impresa, per se e per tutti i soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice, l'inesistenza dei motivi di esclusione previsti dallo stesso art. 80;
 - ✓ l'eventuale esistenza del collegio sindacale e generalità dei relativi membri, dei membri del consiglio di amministrazione cui sia conferita la legale rappresentanza, direzione o vigilanza, o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, nonché, l'eventuale esistenza dell'organismo di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 231/2001 e indicazione delle generalità dei relativi membri;
 - ✓ in caso di consorzi o società consortili, l'esistenza di consorziati che detengono una partecipazione superiore al 10%, oppure, con quota di partecipazione inferiore al 10% e che abbiano stipulato un patto parasociale riferibile a una partecipazione pari o superiore al 10%, ovvero, che operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
 - ✓ l'eventuale esistenza di soggetti cessati dalla carica nell'ultimo anno;

- ✓ in caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio italiano, le generalità dei soggetti che esercitano poteri di amministrazione, di rappresentanza o di direzione dell'Impresa;
- ✓ di non trovarsi in nessuna delle condizioni previste dall'art. 24, comma 7, del Codice;
- ✓ di non aver partecipato alla procedura di gara per l'affidamento del presente appalto;
- ✓ la certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- ✓ qualora ne ricorrano le condizioni – ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 del D.P.C.M. 11.5.1991 n. 187:

- I. la composizione societaria; in caso di società personali aventi come socio una società di capitali, la composizione societaria del socio;
- II. l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle relative azioni con diritto di voto (ovvero, quote) sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a disposizione;
- III. l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto. Si ricorda che indipendentemente dal rilascio dell'autorizzazione al subappalto, l'ingresso in cantiere della ditta subappaltatrice, è subordinato alla verifica del POS da parte del CSE ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.

Si precisa infine che:

- in ossequio a quanto previsto al precedente articolo PRESCRIZIONI A TUTELA DEI LAVORATORI l'Appaltatore, per ogni subappaltatore e cottimista, dovrà trasmettere al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), prima dell'inizio degli interventi ed in seguito periodicamente o comunque quando richiesto dal Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed antinfortunistici e di regolare versamento dei contributi dovuti per il personale utilizzato nel subappalto o nel contratto da lavoratore autonomo; a tale riguardo si evidenzia che l'Appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo previsto dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle predette norme da parte del subappaltatore nei confronti dei dipendenti dello stesso anche in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ex art. 105, commi 8 e 9 del Codice, fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del predetto comma 8 dell'art. 105 del Codice.
- l'Appaltatore provvederà a trasmettere al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC) gli stati di avanzamento degli interventi o la documentazione alternativa adottata, attestante l'ammontare di quanto contabilizzato nel periodo per ogni singolo subappalto;
- l'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991 - qualora ne ricorrano le condizioni – è tenuto, in corso d'opera, a fornire puntuale informativa al Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria dell'Impresa subappaltatrice o cottimista e conseguentemente dovrà inviare una dichiarazione recante la conferma o l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. Dovrà inoltre essere

tempestivamente comunicata ogni modificazione intervenuta nel corso del subappalto nella struttura nonché negli organismi tecnici ed amministrativi dell'Impresa subappaltatrice o cottimista. Tale comunicazione dovrà essere corredata da documento legale comprovante l'intervenuta modificazione nonché dall'eventuale nuova documentazione necessaria;

- dell'avvenuta conclusione del subappalto o cottimo - fermo restando l'importo autorizzato - dovrà essere data tempestiva notizia al Committente, con l'indicazione del relativo importo finale;
- l'Appaltatore dovrà esporre, all'esterno del cantiere, i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici completi degli estremi identificativi dell'iscrizione delle stesse alla C.C.I.A.A. qualora ne ricorrano le condizioni.

SUBCONTRATTI

Nel caso di subcontratti che prevedano l'impiego di manodopera in cantiere il Committente, a seguito di comunicazione da parte dell'Appaltatore contenente oggetto del contratto, importo e nome del subcontraente, rilascerà, previa istruttoria, specifiche prese d'atto al cui rilascio è condizionato l'accesso in cantiere da parte dei subcontraenti.

La documentazione e le certificazioni (in originale o copia debitamente autenticata) che dovranno essere prodotte a cura dell'Appaltatore ai fini di cui sopra sono le seguenti:

- 1) nome del subcontraente, importo ed oggetto del contratto;
- 2) copia del contratto, che dovrà prevedere il costo della sicurezza relativa all'attività subaffidata e contenere la clausola, a pena di nullità assoluta del contratto, con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010 s.m.i, con l'indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ai sensi della predetta norma;
- 3) descrizione particolareggiata delle attività che verranno effettuate con l'indicazione della relativa incidenza percentuale della manodopera;
- 4) dichiarazione del subcontraente, sostitutiva della certificazione di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 5) dichiarazione, da rendere secondo l'allegato fac-simile, nella quale l'Appaltatore attesti di aver provveduto ad effettuare la verifica dell'idoneità tecnico professionale in capo all'impresa esecutrice, noleggiatore/i, lavoratore/i autonomo/i e fornitore/i in opera secondo quanto previsto dal D.Lgs n. 81/2008 s.m.i.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori o al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto. Dovrà altresì trasmettere, ai sensi dell'art. 3 Legge n.136/2010 s.m.i, alla Direzione Lavori o al Direttore Esecutivo del Contratto (DEC), il contratto, che dovrà riportare, a pena di nullità assoluta dello stesso, la clausola e le condizioni di cui al precedente punto 2.

Articolo ~~1820~~ **AVVALIMENTO**

[Inserire tale articolo laddove l'operatore economico abbia dichiarato in sede di offerta la volontà di avvalersi di altra impresa]

Ai sensi dell'articolo 89 del Codice, l'Appaltatore si avvale dei requisiti dell'impresa.....alle condizioni previste dal contratto di avvalimento allegato in sede di gara e altresì al presente atto.

Secondo quanto previsto nel bando di gara, i seguenti compiti essenziali saranno svolti direttamente dall'Appaltatore.....

Qualora l'impresa ausiliaria assuma il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, la stessa sarà tenuta alla integrale applicazione delle norme sul subappalto applicabili.

L'Appaltatore rimane comunque responsabile dell'attività dell'impresa ausiliaria, dei suoi adempimenti, omissioni e comportamenti.

È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica del contratto di avvalimento e/o modifica in capo all'impresa ausiliaria in relazione alle quali il Committente si riserva di adottare tutti gli opportuni provvedimenti.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili solidalmente nei confronti del Committente in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto per le quali opera l'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice.

Ai sensi dell'art. 89, comma 9, d.lgs. 50 del 2016 la committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto da parte dell'Appaltatore. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento: in caso contrario si procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. /

Articolo ~~1921~~

COMPOSIZIONE SOCIETARIA (D.P.C.M. N. 187/1991)- VARIAZIONI ORGANISMI

TECNICI ED AMMINISTRATIVI

L'Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del D.P.C.M. n. 187 dell'11.5.1991, qualora ne ricorrano le condizioni

è tenuto, in corso d'opera, nel periodo di validità dell'Accordo Quadro, a fornire puntuale informativa alla Committente circa eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella propria composizione societaria nell'ipotesi di modifiche dei dati comunicati in fase di aggiudicazione e conseguentemente dovrà comunicare l'eventuale modifica ai dati precedentemente comunicati. L'Appaltatore sarà tenuto, pertanto, a comunicare tempestivamente al Committente, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto proprietario e nella propria struttura nonché nei propri organismi tecnici ed amministrativi, inviando nel contempo idoneo documento legale dal quale risulti tale variazione.

Articolo ~~2022~~

GARANZIA

L'Appaltatore garantisce sia gli interventi effettuati che i materiali impiegati per un periodo di mesi ~~24~~ dalla data del verbale di verifica di conformità finale.

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto all'Appaltatore per iscritto, non appena il guasto o l'anomalia si manifesti secondo le modalità descritte all'art. DOMICILIO DELLE PARTI E COMUNICAZIONI ALL'APPALTATORE. Qualora l'Appaltatore non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la Committente, previo avviso da inviarsi secondo le modalità sopra richiamate, sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sull'Appaltatore.

Articolo ~~2123~~

IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L'Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'Accordo Quadro, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui l'Appaltatore venga comunque a conoscenza durante l'attuazione dell'Accordo Quadro.

L'obbligo di segretezza è vincolante per l'Appaltatore per tutta la durata dell'Accordo Quadro e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali l'Appaltatore è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

L'Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza l'Appaltatore è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto all'Appaltatore, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che l'Appaltatore medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È inoltre fatto divieto all'Appaltatore di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione degli interventi assunti.

Articolo ~~2224~~

RISOLUZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Costituiscono motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere, gli inadempimenti di cui ai seguenti articoli: Articolo “Cauzioni e Coperture assicurative”, Articolo “Programmazione degli interventi”, Articolo “Tempistica dell'Accordo Quadro – Opzioni”, Articolo “Tracciabilità dei flussi finanziari – Nullità assoluta”, Articolo “Forma e contenuto delle Eccezioni e delle Riserve dell'Appaltatore”, Articolo “Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore”, Articolo “Esecuzione in presenza di traffico – Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore”, Articolo “Misure di sicurezza e provvedimenti di viabilità conseguenti agli interventi affidati”, Articolo “Interferenze”, Articolo “Residui da lavorazione – Rifiuti”, Articolo “Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore in materia di inquinamento ambientale”, Articolo “Prescrizioni in materia di sicurezza”.

Costituiscono, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art. 1456 c.c., sempre previa dichiarazione di volersene avvalere:

1. il caso in cui per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente contratto, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte delle forniture e/o delle prestazioni oggetto del presente contratto;

2. il caso di superamento del limite di applicazione delle penali all'Appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto;

3. il caso in cui non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente contratto o nei documenti in esso richiamati, in relazione allo svolgimento delle prestazioni oggetto dell'appalto;

il caso in cui l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione di tutte le lavorazioni disciplinate dal presente contratto;

In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'Appaltatore, il Committente, ferma restando la facoltà di affidare ad altri le prestazioni non eseguite dall'Appaltatore nel rispetto di quanto previsto dal Codice, ponendo a carico di quest'ultimo le spese ed i danni sopportati sarà legittimato ad escutere la cauzione definitiva di cui al precedente articolo "Cauzione Definitiva", fatto salvo il risarcimento del danno.

4. Si applicano, in ogni caso, gli artt. 108 e 110 del Codice, qualora, per grave inadempimento oppure per inosservanza degli obblighi e delle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e/o nei singoli contratti attuativi, l'Appaltatore comprometta l'esecuzione a regola d'arte dei singoli interventi affidati;

a) quando non risulti rispettata anche solo una delle prescrizioni tecniche e/o gestionali descritte e/o menzionate nel presente Accordo Quadro, e/o nei singoli contratti attuativi o nei documenti facente parte dei singoli interventi affidati;

b) quando l'Appaltatore si è rifiutato di sottoscrivere per più di due volte un contratto attuativo ovvero un ODS;

c) quando l'Appaltatore non adempia al rispetto di tutte le normative in materia di sicurezza sul luogo di lavoro per tutto il personale impiegato nella esecuzione degli interventi affidati;

d) quando in particolare risultino gravemente violate per più di due volte le prescrizioni in tema di sicurezza di cui all'articolo PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA.

Si applica l'art. 108 e 110 del Codice.

Ad integrazione della disciplina prevista dall'art. 108 del Codice si precisa inoltre quanto segue:

- La dichiarazione di risoluzione dell'Accordo Quadro verrà notificata dal Committente all'Appaltatore mediante l'Ufficiale Giudiziario.
- Il Committente, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione dell'Accordo Quadro, stabilisce, con un preavviso di venti giorni, il giorno per lo svolgimento delle operazioni di redazione dello stato di consistenza degli interventi affidati e già eseguiti nonché dell'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente.
- La verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate e l'inventario dei materiali, macchine e mezzi d'opera che verranno presi in consegna dal Committente e la relativa verbalizzazione verranno effettuati in contraddittorio con l'Appaltatore.

- Nel caso che l'Appaltatore invitato non intervenga, le operazioni di cui sopra saranno effettuate con l'assistenza di due testimoni.
- Il Committente ha facoltà di rilevare, totalmente o parzialmente, le attrezzature, gli impianti di cantiere, le opere provvisorie ed i materiali a piè d'opera.
- L'Appaltatore ha l'obbligo di ritirare i macchinari, attrezzature e mezzi d'opera di sua proprietà che il Committente non intenda utilizzare.
- Lo sgombero dei cantieri da personale, macchinari e attrezzature è a carico dell'Appaltatore, che dovrà provvedere anche in più riprese secondo le disposizioni impartite dal Committente.
- Qualora l'Appaltatore non vi provveda, le operazioni di sgombero saranno eseguite a cura del Committente e con onere a carico dell'Appaltatore.
- Il Committente, per tutto quanto rilevato dall'Appaltatore ai sensi delle disposizioni che precedono, riconoscerà a quest'ultimo un compenso calcolato, per quanto possibile, sulla base dei corrispettivi contrattuali pattuiti; ove non possa farsi ricorso a tali corrispettivi si procederà ad una valutazione di comune accordo.
- Oltre quelli espressamente indicati dal presente comma non spetterà all'Appaltatore alcun altro compenso.
- Qualunque contestazione sulla regolarità formale o sostanziale della risoluzione dell'Accordo Quadro non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di riconsegna del cantiere. In ogni caso, ogni contestazione in ordine alla risoluzione del contratto potrà dar luogo soltanto al risarcimento di eventuali danni.
- In tutti i casi di risoluzione del Contratto per inadempimento dell'Appaltatore il Committente avrà diritto di incamerare definitivamente eventuali trattenute cautelative applicate ai sensi del precedente articolo TEMPORALE DELL'ACCORDO QUADRO - OPZIONI così come eventuali penali pure previste dall'articolo PENALI, trattenendole dalle residue competenze dell'Appaltatore, fino a capienza, ovvero escutendo la polizza fidejussoria di cui all'articolo CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE. In tutti i casi resta fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad agire nei confronti dell'Appaltatore, nei casi predetti, per ottenere la liquidazione dell'eventuale maggior danno.

L'Appaltatore, fermo quanto sopra, avrà diritto esclusivamente al pagamento dei lavori eseguiti ed accettati sino alla data di risoluzione del presente contratto.

Articolo 25

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA AI SENSI DELLA L. 136/2010

Il Contratto è risolto di diritto e con effetto immediato nel caso in cui le transazioni finanziarie relative al Contratto medesimo e ai relativi subcontratti (subappalti e subforniture) siano eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, così come previsto dall'articolo 3 comma 9 bis della L. 136/2010.

Articolo 2236

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO AI SENSI DEL D.Lgs. n. 159/2011 S.M.I.

Nel caso in cui sopraggiunti accertamenti antimafia, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, in pendenza di esecuzione dell'appalto, diano esito positivo, il presente Accordo Quadro si risolverà di diritto, salvo quanto previsto all'art. 94, comma 3, d.lgs. 159 del 2011.

In caso di risoluzione, a seguito delle verifiche di cui sopra, spetterà all'Appaltatore il pagamento del valore delle opere già eseguite ed il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, fatta salva la compensazione delle somme dovute a titolo di risarcimento per i danni subiti e subendi dalla Committente. Pertanto le somme dovute per le opere eseguite saranno temporaneamente trattenute dalla Committente in attesa della liquidazione delle somme dovute a titolo risarcitorio. /

Articolo ~~24~~27

RECESSO

La Committente ai sensi dell'art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dall'Accordo Quadro e dai singoli contratti attuativi in corso di esecuzione ~~secondo le modalità di seguito precisate.~~

~~, con le modalità di cui all'articolo 109 del del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito, nonché di un indennizzo pari al 10% (dieci per cento) della differenza tra l'importo dei quattro quinti del corrispettivo di cui al precedente articolo "Importo del Contratto" e l'ammontare delle prestazioni eseguite.~~

~~L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.~~

~~Si applicano gli artt. 109 e 110 del Codice. La Committente recederà dall'Accordo Quadro attraverso comunicazione scritta all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, decorsi i quali l'Accordo Quadro si dovrà ritenere privo di effetti~~

~~Tale comunicazione conterrà l'indicazione del termine entro cui l'Appaltatore dovrà provvedere alla riconsegna del cantiere nello stato di fatto e di diritto in cui si trova ed all'immissione in possesso del Committente, per i quali si rimanda a quanto previsto nel precedente articolo "RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA".~~

~~Nel caso suddetto, in relazione alle attività da corrispondere la Committente effettuerà nei confronti dell'Appaltatore il pagamento delle prestazioni eseguite e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere.~~

~~In considerazione della natura dell'Accordo Quadro, nulla è dovuto all'Appaltatore con riferimento al residuo valore dell'Accordo Quadro.~~

Articolo ~~25~~28

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni affidate con il contratto attuativo secondo le modalità ed entro i termini previsti negli stessi, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dall'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

L'Appaltatore dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività.

Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato.

Articolo 2629

RISARCIMENTO DANNI – INDENNIZZI

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli importi in compensazione, l'Appaltatore si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Appaltatore.

Articolo 2730

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione dei singoli interventi affidati con contratti attuativi, validità ed esistenza del presente Accordo Quadro e/o dei singoli contratti attuativi o comunque a questo connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Articolo 31

RISERVE DELL'APPALTATORE

1. Tutte le riserve, intendendosi espressamente per tali qualsiasi eccezione, contestazione, rivendicazione e comunque qualsiasi richiesta economica (di seguito definite unitariamente Riserve), che l'appaltatore intenda sollevare per qualsiasi aspetto o titolo, direttamente o indirettamente, inerente al presente Contratto, dovranno essere formulate per iscritto, a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. [] del Contratto, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrente dall'insorgenza del fatto che ha determinato o può determinare il pregiudizio per l'esecutore, indicando con precisione le cifre cui ritiene di aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda.

2. (in caso di Servizi / Forniture continuative)

/ Le Riserve, come sopra esposte, dovranno in seguito essere confermate a mezzo pec o raccomandata A/R al domicilio di cui all'art. [] del Contratto, sempre a pena di decadenza, in occasione dell'emissione di ogni singola successiva fattura relativa alle prestazioni oggetto di contratto. /

3. Le Riserve dovranno essere formulate dall'appaltatore, a pena di inammissibilità e sin dalla prima comunicazione, con la chiara esposizione dei fatti o atti controversi che l'appaltatore ritiene a fondamento della propria istanza, nonché delle somme cui l'appaltatore ritiene aver diritto secondo le modalità di cui al cpv. 1 esponendo le relative calcolazioni. Non è ammessa, a pena di inammissibilità, qualsiasi modifica o integrazione delle Riserve, sia nella parte motiva che nella parte economica, successiva alla sua prima formulazione. Esclusivamente per le Riserve che originano da cosiddetti "fatti continuativi", è ammesso il solo aggiornamento, per il periodo intercorrente tra un pagamento e il successivo, degli importi cui l'appaltatore ritiene di aver diritto e fino al cessare del "fatto continuativo" stesso.

4. Le Riserve avanzate con ritardo o senza il rispetto delle formalità e modalità sopra indicate si dovranno intendere a tutti gli effetti decadute e/o inammissibili, e comunque come mai formulate, ed i relativi pretesi diritti, compensi, risarcimenti, ecc., non potranno essere reclamati e fatti valere dall'appaltatore in alcuna sede. Si evidenzia che la mancata o ritardata iscrizione delle riserve rispetto ai termini sopra indicati, comporta la decadenza delle medesime con le conseguenze di cui al presente articolo a prescindere dalla eventuale provvisorietà dei pagamenti: tale provvisorietà quindi non potrà mai essere invocata dall'appaltatore per evitare il prodursi della decadenza.

5. Le Riserve per le quali non sia intervenuta la definizione ai sensi degli articoli 205 e 206 nonché dell'art. 208 del Codice si intendono abbandonate se non espressamente confermate sul certificato di verifica di conformità. Non sono ammissibili nuove Riserve in sede di verifica di conformità, salvo che tali Riserve siano concernenti le operazioni di verifica e/o relative a quanto contenuto ed accertato nel relativo certificato e/o abbiano ad oggetto fatti e circostanze verificatisi nell'arco temporale intercorrente tra l'ultima comunicazione e il certificato di verifica di conformità.

6. All'esame ed alla eventuale definizione delle Riserve si procederà secondo le disposizioni di cui agli artt. 205 e 206 nonché all'art. 208 del Codice, cui si fa specifico rinvio.

7. L'appaltatore è in ogni caso sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione senza poter sospendere o ritardare la regolare esecuzione del Contratto, quale che sia la contestazione o le Riserve che egli formuli.

Articolo 32

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

La Committente ha il diritto di effettuare controlli in corso di svolgimento del rapporto contrattuale, onde verificare che l'esecuzione delle prestazioni avvenga in conformità alle previsioni di Contratto e di legge.

Al termine dell'esecuzione delle prestazioni, verrà effettuata, da parte della Committente, per il tramite di soggetti appositamente incaricati, una verifica di conformità, al fine di certificare che le prestazioni oggetto di affidamento - in termini di risultato, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - siano state realizzate ed eseguite nel rispetto delle previsioni di Contratto e di legge.

L'Appaltatore si adopererà per consentire alla Committente di effettuare la verifica di conformità in tempi congrui secondo le modalità stabilite nel Capitolato Speciale d'Appalto art _____

Detta verifica può avvenire, a discrezione della Committente, presso l'Appaltatore, presso i locali della Committente medesima, ovvero presso le strutture territoriali di quest'ultime destinatarie della forniture/servizio.

La verifica di conformità non esonera l'Appaltatore da eventuali vizi, difformità o difetti emersi successivamente. Gli eventuali acconti non comportano in nessun caso un'accettazione tacita da parte della Committente.

Resta ferma l'applicazione dell'articolo 102 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. e di quanto previsto dal Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti da emanarsi ai sensi dell'articolo 102, comma 8, del predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. e, in via transitoria, fino all'adozione di detto Decreto, dagli artt. 312 e ss. del DPR 207/2010.

Articolo 2833

SPESE E REGIME FISCALE

L'Appaltatore dovrà provvedere al pagamento di tutte le spese di stipulazione dell'Accordo Quadro, delle spese di registrazione e di bollo dell'Accordo Quadro, e di bollo dei contratti attuativi e degli allegati ad essi connessi e degli atti aggiuntivi nonché delle spese di bollo e registro degli atti di contabilità dei Lavori e di tutti i documenti relativi alla gestione di ogni singolo intervento affidato .

Il presente Accordo Quadro, avente per oggetto prestazioni soggette all'I.V.A., dovrà essere registrato per effetto degli artt. nn. 5, 6 e 40 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 solo in caso d'uso con pagamento di un'imposta fissa che sarà a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà, altresì, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 35 dell'art. 34, L. n. 221/2012, provvedere al pagamento delle spese sostenute dal Committente relative alla pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara per estratto sui quotidiani.

Per il pagamento dei relativi importi verrà emessa, dal Committente, apposita fattura il cui ammontare verrà recuperato su qualunque credito comunque spettante all'Appaltatore.

Articolo 2934

CODICE ETICO, MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO POLICY ANTICORRUZIONE

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: i) Codice Etico di Gruppo (pubblicato sul sito di Atlantia S.p.A.); ii) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); iii) Policy Anticorruzione del Gruppo Atlantia (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia); iv) Codice di Condotta per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela della dignità delle donne e degli uomini del Gruppo Atlantia

Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive.

L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per patto espresso tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio per Autostrade per l'Italia.

Articolo 3035

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI DI CONTRATTO

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le parti del presente Accordo Quadro si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A., da Essediese S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

- Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è l'ing. Salvatore Belcastro, quale Direttore della Direzione 5° Tronco della stessa Società. Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.
- Il Contraente

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente atto, l'Appaltatore attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione Legale), posto che la Società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

L'Appaltatore dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 c.c., le seguenti disposizioni del presente Accordo Quadro: Articolo "Valutazione degli interventi affidati", Articolo "Revisione ed aggiornamento del corrispettivo", Articolo "Domicilio delle parti e comunicazioni all'Appaltatore", Articolo "Cauzioni e coperture assicurative", Articolo "Tempistica dell'Accordo Quadro - Opzioni", Articolo "Forma e contenuto delle eccezioni e delle riserve dell'Appaltatore", Articolo "Pagamenti", "Prescrizioni a tutela dei lavoratori", Articolo "Garanzia", Articolo "Impegno di riservatezza", Articolo "Risoluzione del contratto - Clausola risolutiva espressa", / Articolo "Risoluzione del contratto ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i." /, Articolo "Risoluzione delle controversie – Foro competente", Articolo "Codice Etico, Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Policy Anticorruzione".

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.